



**COMUNE DI OLBIA**

**Provincia di Sassari**

**ZONA OMOGENEA OLBIA-TEMPIO**

**Settore Manutenzioni**

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE  
DELLE STRADE VICINALI SOGGETTE  
AD USO PUBBLICO**

### ***Premessa***

Il presente Regolamento si ispira all'attuazione dei seguenti principi generali:

- garantire la fruibilità pubblica della strada o porzione di strada vicinale di interesse generale;
- promuovere il miglioramento delle strade vicinali di uso pubblico, attraverso interventi di manutenzione;
- riconoscere validità ai Consorzi per la manutenzione e la ricostruzione delle strade vicinali soggette al pubblico transito;
- provvedere alla classificazione e declassificazione delle strade comunali extraurbane e vicinali soggette ad uso pubblico (art. 13 comma 5 D.Lgs. n° 285/92);
- curare ed aggiornare l'elenco delle strade comunali extraurbane e vicinali soggette ad uso pubblico (comma 6 art. 13 D.lgs 285/92);
- disciplinare le modalità di gestione e di partecipazione del Comune di Olbia alle spese per la manutenzione delle strade vicinali di uso pubblico che ricadono nel territorio comunale

La tutela del diritto pubblico sulle strade vicinali di uso pubblico è esercitata dal Sindaco, per mezzo dei competenti uffici comunali.

### ***Breve excursus tecnico-giurisprudenziale***

Le strade sono classificabili come strade extraurbane Comunali quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale. Infine, l'art. 2, 6° comma, lett. D) ultimo periodo d.lgs. n.° 285/1992 statuisce che "le strade «vicinali soggette ad uso pubblico» sono assimilate alle strade comunali"; anche se riguardo a tale asserzione occorre fare una indispensabile disamina, con il precipuo fine di rilevare la normativa applicabile e le conseguenti peculiarità giuridico-normative.

Le strade si distinguono a seconda del soggetto proprietario, potendo avere natura "demaniale", "vicinale" o "privata".

**Sono private** le vie cosiddette agrarie o vicinali private costituite da passaggi in comunione incidentale tra i proprietari dei fondi latitanti serviti da quei medesimi passaggi (cfr. Tribunale Chieti, 15/10/2009, n. 748 "La via agraria, cioè la strada privata che i proprietari dei fondi latitanti aprono e mantengono per transitarvi secondo le esigenze della coltivazione, viene formata mediante conferimento di suolo (cd. "collatio agrorum privatorum") o di altro apporto dei vari proprietari, in modo da fondare una comunione ("communio incidens"), per la quale il godimento della strada non è "iure servitutis" ma "iure proprietatis" e, pur avendo di regola, fondi fronteggianti, può essere utilizzata, in relazione alla necessità del tracciato, da più fondi in consecuzione, fermo restando il principio che essa possa servire a tutti i proprietari dei fondi in tutte le direzioni, onde ciascuno ne abbia per tutta la sua lunghezza la proprietà "pro indiviso".

**Sono vicinali pubbliche** le vie di proprietà privata, soggette a pubblico transito.

In concreto, il sedime della vicinale, compresi accessori e pertinenze, è privato, di proprietà dei titolari dei terreni latitanti, mentre l'ente pubblico è titolare di un diritto reale di transito a norma dell'art. 825 c.c..

Tale diritto può essersi costituito nei modi più diversi, ossia mediante un titolo negoziale, per usucapione o attraverso gli istituti dell'“immemorabile”, cioè dell'uso della strada da parte della collettività da tempo, appunto, immemorabile o della “dicatio ad patriam”, che si configura quando i proprietari mettono a disposizione del pubblico la strada, assoggettandola all'uso collettivo (cfr. Cass. Civ. Sent. n.° 12181/1998).

La c.d. “dicatio ad patriam” ha come suo indefettibile presupposto, l'asservimento del bene all'uso pubblico nello stato in cui il bene stesso si trovi, e non in quello realizzabile a seguito di manipolazioni quali quelle conseguenti alle irreversibili trasformazioni che caratterizzano il (diverso) istituto dell'accessione invertita".

**Sono, invece, demaniali** le strade che appartengono agli Enti pubblici.

L'appartenenza delle strade al demanio comunale è prevista e regolata dal combinato disposto degli artt. 824 e 822 2° comma c.c..

### **Strade vicinali pubbliche e private.**

Le strade vicinali sono costituite mediante conferimento delle aree da parte dei proprietari dei fondi latitanti e dei fondi in consecuzione.

Assumono carattere pubblico, allorché adducono a luoghi pubblici di interesse generale e vengono utilizzate abitualmente dalla generalità dei cittadini.

In tal caso, e solo in tale accezione, vengono assimilate alle strade comunali ex art. 2, 7° comma, d.lgs. n.° 285/1992, e per esse il comune è tenuto a concorrere alla spese di manutenzione, potendo promuovere d'ufficio la costituzione di un consorzio ex art. 14 L. 12 febbraio 1958, n.° 126, (unico articolo che non risulta abrogato dal Codice della strada), obbligatorio fra i proprietari ed esercitando su tali strade i poteri di tutela ex CdS ;

Quindi riguardo alle strade vicinali in specie, rileva se esse siano inquadrabili nell'ambito pubblicistico o privatistico, trattandosi di un settore del diritto che, a fronte di un vastissimo numero di casi pratici, rimane alquanto dubbio, a cominciare dal concetto stesso di strada vicinale (ovvero interpodereale, dal momento che erano destinate prevalentemente al servizio dell'agricoltura), a causa della loro origine e storia, quasi sempre risalenti nel tempo, tanto da perderne spesso le tracce, al di là del dato normativo di cui all'art. 3, d.lgs. n.° 285/1992 rubricato "Definizioni stradali e di traffico", il quale definisce Strada vicinale (o Podereale o di Bonifica): strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico.

La principale distinzione, perciò, che si rinviene in materia di strade interpoderali attiene se esista o no un diritto di uso pubblico sulle stesse, potendosi a tal proposito distinguere strade vicinali pubbliche e strade vicinali private (cd. vie agrarie).

Sempre, al fine quindi, di poter stabilire se una strada interpodereale sia pubblica oppure privata, non rileva, il fatto che la stessa risulti inserita negli elenchi delle strade vicinali soggette ad uso pubblico, poiché l'iscrizione non ha valore costitutivo, ma soltanto dichiarativo, consentendo soltanto di presumere che la strada sia pubblica, ma senza darne la certezza (TAR Sicilia, Catania, 29 novembre 1996, n.° 2124), assunto, questo, sostenuto vuoi dal dato normativo ex art. 20 della L. 20 marzo 1865, n.° 2248, secondo il quale, la classificazione ufficiale delle strade ha efficacia presuntiva e dichiarativa, ma non costitutiva della pubblicità o meno del passaggio, vuoi da giurisprudenza costante (Sezione II, Cassazione civile, n.° 4938/1992; Sezione III, n.° 6337/1994).

L'iscrizione di una strada nell'elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico non ha natura costitutiva e portata assoluta, ma riveste funzione puramente dichiarativa della pretesa del Comune, ponendo una semplice presunzione di pubblicità dell'uso, superabile con la prova contraria della natura della strada e dell'inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività mediante un'azione negatoria di servitù. Ne consegue che la controversia circa la proprietà, pubblica o privata, di una strada, o circa l'esistenza di diritti di uso pubblico su una strada privata, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, giacché investe l'accertamento dell'esistenza e dell'estensione di diritti soggettivi, dei privati o della pubblica amministrazione.

**Al contrario, la natura pubblica della strada, dipende dalla coesistenza effettiva di tre condizioni, quali:**

- 1) il passaggio esercitato iure servitutis publicae, da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad un gruppo territoriale;
- 2) la concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale, anche per il collegamento con la pubblica via;
- 3) un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico, che può anche identificarsi nella protrazione dell'uso da tempo immemorabile, (TAR Toscana, Sez. III, 11 aprile 2003, n. 1385; conformi, tra le molte: TAR Umbria, Perugia, 13 gennaio 2006, n. 7; id., 21 settembre 2004, n. 545; ed in precedenza: Cons. di Stato, Sez. IV, n. 1155/2001; Cons. di Stato, Sez. V, n. 5692/2000; Cass. civ., Sez. II, n. 7718/1991).

### **In linea di massima, le strade vicinali sono soggette ad uso pubblico.**

Tale presunzione deriva dal loro concreto utilizzo da parte della collettività (Sezione III, Cassazione civile, n.° 10139 del 1994).

### **Obbligatorietà della costituzione di Consorzi per le vicinali soggette ad uso pubblico**

In tema di oneri scaturenti dalla natura pubblica della strada, è obbligatoria la costituzione di un apposito Consorzio tra gli utenti della strada (art. 14 L. 12 febbraio 1958, n.° 126).

Al contrario, per le strade private non sorge alcun obbligo a carico del Comune (ovvero dell'ente territoriale), ma soltanto una facoltà, oltretutto limitata per legge, cosicché le spese per la loro sistemazione sono necessariamente ripartite tra i soli proprietari, i quali possono, ma soltanto laddove lo vogliano, costituirsi in Consorzio.

Un aspetto interessante in ordine alle strade vicinali soggette ad uso pubblico è la possibilità di utilizzarle per un uso diverso dal transito: ad es. per l'interramento di tubazioni destinate a servizio di immobili.

Infatti, trattandosi di godimento pubblico di transito, esula da questo ogni altro diritto che si intenda fare valere, salvo il potere del Comune in ordine alle proprie strade, cui quelle vicinali soggette ad uso pubblico sono equiparate.

In ogni caso, peraltro, gli eventuali permessi che verranno accordati, lasciano impregiudicato, purché si rinvenga in maniera certa il titolo, il diritto del proprietario della strada alla relativa indennità.

Le strade vicinali soggette ad uso pubblico sono assimilate alle strade comunali ex art. 2, 7° comma, d.lgs. n.° 285/1992 e l'inclusione di tali arterie nella toponomastica del Comune pone in essere una presunzione iuris tantum, superabile, dinanzi al giudice, soltanto con la prova contraria dell'inesistenza del diritto di godimento da parte della collettività.

Dunque, per inverso, una strada può essere riconosciuta come pubblica pure in difetto dell'iscrizione nell'elenco in parola, qualora la sua pubblicità possa essere desunta – oltre che dalle risultanze delle mappe catastali – da indici di demanialità quali:

1. il predetto uso costante nel tempo;
2. l'ubicazione della strada all'interno di luoghi abitati;
3. l'apposizione della numerazione civica;
4. i comportamenti della Pubblica amministrazione nei settori urbanistico ed edilizio.

Analogamente la IV° Sezione penale della Corte di Cassazione (n.° 8950/1990); e, da ultima, la Sezione II del Tar della Puglia (n.° 491 del 1994) che addirittura ha precisato che la qualificazione di una strada come di uso pubblico discende non tanto dal fatto che su di essa possano transitare persone diverse dal proprietario o dal fatto che essa si colleghi ad una pubblica via quanto piuttosto presuppone che essa sia posta a servizio di una collettività di utenti (uti cives).

Altro presupposto essenziale, per le applicazioni delle norme poste a disciplina della circolazione stradale, è quello per cui sulle aree interessate si abbia circolazione di pedoni, di veicoli e di animali. In caso contrario, pur in presenza della pubblicità del bene, non si potranno applicare tali norme.

Ne deriva che, se un'area normalmente qualificata come strada, rimane sottratta, sia pure temporaneamente, a tale destinazione mediante chiusura alla circolazione (o destinazione ad uso privato), su di essa non è più applicabile la disciplina del Codice stradale né le sue sanzioni.

### **La Strada Agraria**

La strada agraria è una strada interpodereale vicinale destinata al servizio dei fondi, ed è soggetta al transito dei proprietari dei fondi serviti e del tutto sprovvista di alcun carattere di pubblicità.

Gli utenti ne godono per diritto di proprietà.

**Di strada vicinale pubblica**, può invece parlarsi quando oltre al transito dei proprietari frontisti e in consecuzione si svolga anche il pubblico transito della generalità dei cittadini.

La strada vicinale acquista il carattere di strada pubblica per intervento del Comune mediante un provvedimento di classificazione, in conseguenza del quale la strada risulta sottoposta allo stesso regime giuridico dei beni demaniali, per l'appunto previsto dall'art. 825 del Codice Civile.

Caratteristica comune ad entrambe le categorie di vicinali, pubbliche e private, è che la proprietà del suolo è sempre a titolarità dei frontisti che ne godono iure communionis e non iure servitutis.

La principale differenza fra le due categorie di strade vicinali, come ribadito più volte, è rappresentata dal fatto che le vicinali pubbliche sono strade di interesse amministrativo, che, nell'ambito del sistema dei diritti reali, permette di sottoporle ad una regolamentazione speciale che trae origine dall'allegato F (artt. 1,9,18,19,20,51,e 84) della legge 20 marzo 1865 n.° 2248 e dal D.L.Lgt. 1° settembre 1918, n.° 1146 e rimanda al Capo II del Titolo I del Libro III del Codice Civile. Per contro le strade vicinali private restano estranee alla disciplina pubblicistica risultando escusivamente regolate da norme di diritto privato.

Per una strada vicinale soggetta ad uso pubblico si può affermare:

- a) Il Comune ha l'obbligo di concorrere alle spese di manutenzione da un quinto alla metà;
- b) Le spese residue sono a carico degli UTENTI E NON DEI PROPRIETARI della strada, in tal senso vedasi T.A.R. Friuli-Venezia Giulia 24 luglio 1989, n.° 277, ove si precisa che fra i cosiddetti utenti "siano da annoverare tutti coloro che, in base a un concreto accertamento di fatto, presuntivamente ritraggono dall'utilizzo della strada un effettivo e concreto giovamento in misura e con modalità nettamente differenziate rispetto a tutti gli altri che pure ne fanno uso";
- c) Se gli utenti non provvedono il Comune può eseguire d'ufficio la manutenzione, rivalendosi poi sugli utenti (art. 15 d.l.lgt. cit.; artt. 52 e 378 l. n. 2248/1865, all. f).
- d) In caso di inerzia dei privati, il Comune DEVE tempestivamente provvedere alla manutenzione, perché risponde nei confronti di terzi per i danni eventualmente provocati dalla manutenzione, a nulla rilevando che l'obbligo della manutenzione incomba sul proprietario dell'area: così Cass., sez. III, 15 giugno 1979, n.° 3387. Infatti v'è l'obbligo della p.a. "di osservare, a tutela dell'incolumità dei cittadini e dell'integrità del loro patrimonio, le disposizioni di legge e di regolamento all'uopo predisposte, nonché le comuni norme di prudenza e di diligenza dal principio, primario e fondamentale del neminem laedere".

### **Strade poderali.**

Per quanto concernono le strade poderali, esse sono da definire strade agrarie ovvero strade poderali vicinali destinata al servizio dei fondi e sono soggette al transito dei proprietari dei fondi serviti e del tutto sprovviste di alcun carattere di pubblicità.

Gli utenti ne godono iure domini, per diritto di proprietà.

Tutto ciò premesso si propone la seguente bozza di

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELLE STRADE VICINALI SOGGETTE AD USO PUBBLICO**

### **ART. 1 – DEFINIZIONI**

Si definiscono “**strade vicinali soggette ad uso pubblico**” le strade di proprietà privata destinate al transito di una determinata comunità di soggetti o sottoposte ad un diritto di pubblico transito.

Elemento fondamentale delle strade vicinali soggette ad uso pubblico è l' idoneità della strada, o di un tratto di essa, a soddisfare esigenze di interesse generale, consistenti nella necessità dell'uso per garantire la circolazione o per raggiungere edifici o località di interesse collettivo.

Si definiscono **strade agrarie o interpoderali** le strade che attraversano terreni privati, costituite per l'esclusivo uso dei fondi limitrofi.

### **ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente regolamento si applica alle strade vicinali soggette ad uso pubblico che saranno riconosciute tali dall' apposito elenco approvato dal Consiglio Comunale e soggetto a periodico aggiornamento.

Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le strade statali, strade provinciali, strade comunali, strade agrarie o interpoderali, strade private.

Le strade che risultano vicinali nelle mappe catastali ma che non sono ricomprese nel succitato elenco, restano soggette al regime giuridico delle strade agrarie ed alle tutele e vincoli previsti dal diritto privato in tema di servitù, passi e governo del territorio.

### **ART. 3 – RIFERIMENTI NORMATIVI**

- 1) l'articolo 14 della legge 12 febbraio 1958 n. 126, il quale stabilisce la obbligatorietà degli utenti delle strade vicinali soggette ad uso pubblico di costituirsi in consorzio per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali soggette ad uso pubblico stesse e prevede, in caso di inerzia dei proprietari a costituirsi in consorzio, la costituzione d'ufficio da parte della Autorità competente;
- 2) l'articolo 3 del Dlgs n. 285 del 1992 (attuale codice della strada) il quale definisce la strada vicinale (detta anche poderale o di bonifica) strada privata fuori dai centri abitati a uso pubblico;
- 3) l'articolo 2.4 della direttiva del ministero dei Lavori pubblici 24 ottobre 2000, il quale impone ai comuni l'obbligo di disciplinare la circolazione, sulle strade private aperte all'uso pubblico, attraverso una appropriata ed efficiente segnaletica stradale.

Dall'esame complessivo del quadro normativo si ricava:

- a) che la strada vicinale è di norma una strada privata;
  - b) che la manutenzione della strada vicinale costituisce obbligo esclusivo dei proprietari della strada medesima, con obbligo di costituzione di un consorzio ad hoc;
  - c) che il comune in cui la strada è situata, ma solo se la stessa è aperta al pubblico, ha soltanto l'obbligo di disciplinarne la circolazione con idonea segnaletica stradale.
- 1) la sentenza n. 3108 del 1984, la quale ha indicato i requisiti necessari per classificare di uso pubblico una strada vicinale, requisiti consistenti nel passaggio abituale esercitato da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza a un gruppo

territoriale, nella concreta idoneità della strada a soddisfare esigenze di pubblico interesse e, infine, nell'esistenza di un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico (ad esempio un provvedimento della pubblica amministrazione, una convenzione urbanistica, l'uso ab immemorabili);

- 2) la sentenza n. 4345 del 2000, la quale ha, per contro, evidenziato gli indici di demanialità di una strada, indici consistenti nell'uso pubblico, nell'ubicazione all'interno di luoghi abitati, nell'inclusione nella toponomastica del comune, nella posizione di numerazione civica pur non ritenendo elemento decisivo di demanialità l'inclusione della strada nell'elenco delle strade comunali, a causa della natura meramente dichiarativa e non costitutiva dell'elenco stesso.

#### **ART. 4 – CLASSIFICAZIONE E DECLASSIFICAZIONE**

La classificazione o declassificazione delle strade oggetto del presente regolamento è attribuita alla competenza del Consiglio Comunale, quale generale attività di programmazione territoriale, i sensi dell'art.42 comma 2 lett. B) del T.U.E.L. 267/2000.

Ogni nuova deliberazione di C.C. che provveda a una classificazione o declassificazione, deve anche espressamente approvare il nuovo elenco (revisione dell'elenco).

Nel caso di declassificazione, le strade interessate divengono automaticamente strade agrarie interpoderali di proprietà privata, con esclusione di qualsiasi ed ulteriore forma di uso pubblico.

La declassificazione di una strada vicinale di uso pubblico iscritta nell'elenco comunale può avvenire, sia d'ufficio che ad istanza di parte, solo sulla base del fondamentale presupposto dell'effettiva assenza di uso pubblico o del mancato riscontro di fatto del pubblico transito.

**La classificazione** di una nuova viabilità da privata a vicinale di uso pubblico può essere disposta, sia d'ufficio che ad istanza di parte, solo ove esista il riscontro di fatto dell'uso pubblico reiterato nel tempo o un interesse pubblico a detto uso e la strada da classificare concreti la fattispecie di cui agli articoli 2, comma 6 lett. D), e 3, comma 1 n° 52), del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo codice della strada".

In ogni caso, sia per le classificazioni che per le declassificazioni, devono essere osservate le norme relative al procedimento amministrativo, come di seguito riportato.

**Il declassamento** delle strade di uso pubblico, oltre che d'Ufficio, può essere chiesto da parte dei proprietari dei fondi contermini, finalizzato al definitivo passaggio di proprietà con atto notarile, che potrà comunque essere redatto anche in presenza di servitù o diritti di terzi, riportando gli stessi nell'atto medesimo.

*Per tali casi la procedura si svolgerà nel seguente modo:*

**a)** Richiesta di uno o più proprietari di fondi contermini con i seguenti allegati:

1. Mappa catastale;
2. Visure catastali relative alle particelle contermini al tracciato stradale;
3. Scheda riepilogativa dei proprietari interessati;
4. Repertorio fotografico;
5. relazione circa le motivazioni della richiesta di declassamento.

**b)** Esame preliminare del Servizio Tecnico con:

1. Verifica se il tracciato risulta incluso nell'elenco delle strade vicinali soggette ad uso pubblico;
2. Verifica dell'esistenza o meno dell'uso pubblico;
3. Verifica insussistenza e/o presenza di diritti reali relativi ad altri proprietari.

c) Delibera del Consiglio Comunale con accettazione e/o diniego della richiesta di declassamento con relative motivazioni.

*In caso d'accoglimento:*

d) Redazione del frazionamento da parte del proprietario richiedente;

e) Rogito, registrazione, trascrizione e voltture catastali a cura e spese del proprietario richiedente.

Nel caso di richiesta **di classificazione** di strada vicinale a "strada di uso pubblico" d'iniziativa privata si seguirà la seguente procedura:

a) Richiesta di uno o più proprietari di fondi contermini con i seguenti allegati:

1. mappa catastale
2. visure catastali relative alle particelle contermini al tracciato stradale
3. scheda riepilogativa dei proprietari interessati
4. relazione circa le motivazioni della richiesta di classificazione
5. relazione geologica per accertare la stabilità della viabilità
6. repertorio fotografico.

b) Esame preliminare del competente Servizio Tecnico con:

1. Verifica se il tracciato risulta escluso dall'elenco delle strade vicinali soggette ad uso pubblico;
2. Verifica dell'esistenza o meno dell'uso pubblico
3. Verifica insussistenza e/o presenza di diritti reali relativi ad altri proprietari,

c) Delibera del Consiglio Comunale con accettazione e/o diniego della richiesta con relative motivazioni;

*In caso d'accoglimento:*

d) Redazione dei frazionamenti da parte del proprietario richiedente;

e) Rogito, registrazione, trascrizione e voltture a cura e spesa del proprietario richiedente

## **ART. 5 – AGGIORNAMENTO DEI TRACCIATI**

Ad istanza dei privati frontisti, possono essere ammesse, con le modalità di cui all'articolo 4 del presente regolamento, variazioni dei tracciati delle strade vicinali di uso pubblico (fatto salvo la presentazione delle DIA o il rilascio dei previsti atti autorizzativi), purché adeguatamente giustificate e purché le variazioni proposte non peggiorino sostanzialmente le caratteristiche morfologiche dei tracciati esistenti.

Laddove al classamento fra le strade vicinali soggette ad uso pubblico di una nuova porzione di strada corrisponda la dismissione di una porzione di strada vicinale non più soggetta a pubblico transito potrà essere valutata la possibilità di redigere un contestuale atto di classificazione e declassamento ed un conseguente rogito di permuta sempre a cura e spesa del cittadino proprietario di fondi contermini promotore della richiesta.

La variazione del tracciato, ove non comporti modifiche tali da incidere in modo sostanziale sull'elenco approvato dal Consiglio Comunale, può essere assentita con deliberazione della Giunta Comunale, fatte comunque salve le normative e procedure in materia di edilizia ed urbanistica, nonché le norme relative al procedimento amministrativo.

## **ART. 6 - PROCEDIMENTO DI COSTITUZIONE DI CONSORZI OBBLIGATORI TRA UTENTI DI STRADE VICINALI SOGGETTE AD USO PUBBLICO.**

La costituzione di Consorzi per la manutenzione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico ha natura obbligatoria (ex art.14 L. n. 126 del 12/02/58).

La procedura per la costituzione del Consorzio deve seguire le disposizioni dell'articolo 14 della legge 12 febbraio 1958 n. 126, e del presente regolamento.



Lo Statuto consortile verrà redatto dal Comune in accordo con i privati.

Nel caso di strade vicinali soggette ad uso pubblico il Comune può procedere alla costituzione d'ufficio del Consorzio

Il Presidente del Consorzio è il referente dell'Amministrazione Comunale, in ordine a tutto quanto concerne le strade vicinali soggette ad uso pubblico afferenti al Consorzio stesso.

Il Comune è rappresentato nei Consorzi nella persona del Dirigente del competente Settore del Comune o suo delegato.

#### **ART. 7 – CONTRIBUTI**

Il contributo concesso dall'Amministrazione Comunale per la manutenzione e ricostruzione delle strade vicinali soggette ad uso pubblico sarà commisurato ad un importo pari al 20% (un quinto) della spesa complessiva, purché sia costituito l'apposito Consorzio ai sensi dell'articolo 14 della legge 12 febbraio 1958 n. 126

#### **ART. 8 – RISORSE**

Allo scopo di finanziare gli interventi è istituito un apposito capitolo di spesa in sede di bilancio comunale, il cui stanziamento viene deciso, annualmente, compatibilmente alle risorse finanziarie del Comune.

L'Amministrazione Comunale può contribuire alle spese, per lo stesso valore del contributo, anche attraverso fornitura dei materiali necessari alla manutenzione;

- Nolo di mezzi e attrezzatura per la posa in opera dei suddetti materiali;
- Supporto al Consorzio attraverso la propria struttura tecnica e amministrativa;

Con apposita deliberazione della Giunta Comunale dovrà essere individuata la struttura tecnica e amministrativa deputata a fornire supporto ai Consorzi per la manutenzione e ricostruzione delle strade vicinali soggette ad uso pubblico.

#### **ART. 9 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AMMESSI AL CONTRIBUTO**

Gli interventi di manutenzione ordinaria contribuiscono al mantenimento in buono stato delle strade vicinali soggette ad uso pubblico, senza alterarne le caratteristiche.

A titolo esemplificativo si elencano alcune tipologie di interventi di manutenzione ordinaria ammessi al contributo del Comune:

- ricarico di ghiaia e materiale stabilizzato;
- riprese di asfalti esistenti;
- fresatura dell'inerte esistente per livellare il piano stradale;
- manutenzione, ripristino ed esecuzione di fossi stradali e chiaviche.

E' possibile effettuare altri interventi che l'Amministrazione comunale ritenga adeguati al caso specifico di volta in volta presentatosi .

Rimane in ogni caso a totale carico dei frontisti la corretta pulizia e taglio dell'erba nelle banchine laterali e scarpate, comprese le necessarie potature delle fronde che occupino la sede.

#### **ART. 10 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AMMESSI AL CONTRIBUTO**

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono finalizzati al mantenimento della funzionalità della strada compromessa a seguito di eventi calamitosi o ritenuti necessari a seguito di particolari circostanze.

Si citano a titolo esemplificativo alcune tipologie di interventi di manutenzione straordinaria ammissibili a contributo:

- ripristino di viabilità in seguito ad eventi calamitosi;
- ripristino ponti e/o manufatti a seguito di eventi calamitosi o grave deterioramento;
- esecuzione di fossette laterali o chiaviche;
- esecuzione di canalette e canali di scolo trasversali;
- asfaltatura o trattamenti con semi-penetrazione di strade bianche;
- cementificazione di tratti di massicciata.
- modifiche di tracciato o di livelletta che migliorino le caratteristiche planoaltimetriche.

#### **ART. 11 – DOMANDA DI CONTRIBUTO**

Sono ammessi a richiedere il contributo esclusivamente i Consorzi di cui all'art. 14 della L. n° 126/1958, in persona del Presidente pro tempore.

I contributi dovranno essere richiesti presentando apposita domanda corredata da un progetto costituito da:

- Relazione descrittiva, fotografica e quadro economico, comprensivo delle spese tecniche ed amministrative;
- Elaborati grafici costituiti almeno da una corografia, planimetrie quotate in scala adeguata, rappresentative di eventuali sottoservizi, del sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, sezioni tipo in scala adeguata
- Computo metrico estimativo, redatto sulla base del prezzario regionale per le opere pubbliche in vigore al momento della presentazione della domanda di contributo, ed eventuale analisi dei prezzi non presenti nel prezzario regionale.

Le domande di contributo potranno essere avanzate anche in assenza di specifico progetto di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, qualora riferite all'attività gestionale del Consorzio, comunque indispensabile per garantire la fruibilità delle strade vicinali soggette ad uso pubblico ad esso afferenti.

#### **ART. 12 – CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CONTRIBUTI**

Gli interventi indispensabili a mantenere e salvaguardare la pubblica incolumità, proposti dal Servizio comunale competente o come tali dallo stesso riconosciuti, avranno assoluta priorità rispetto l'atto di ripartizione dei contributi.

Negli altri casi, qualora vengano presentate nei termini più istanze da parte di diversi Consorzi, si procederà, previa valutazione della congruità dei lavori e dell'importo complessivamente richiesto da parte del competente Settore del Comune, a stilare una graduatoria secondo i criteri di seguito riportati:

a) utilità dell'intervento in considerazione del livello di degrado delle strade:

- alta, da punti 51 a punti 100;
- media, da punti 21 a punti 50;
- bassa, da punti 0 a punti 20;

b) tipo di intervento:

- miglioramento delle caratteristiche funzionali: da punti 21 a punti 50;
- mantenimento delle caratteristiche funzionali: da punto 0 a punti 20;

c) impatto dell'intervento sulla viabilità:

- alto, da punti 21 a punti 50;
- basso, da punti 0 a punti 20.

#### **ART. 13 – ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO**

Per l'assegnazione dei contributi verrà predisposto, con cadenza almeno annuale, un apposito bando che verrà pubblicizzato a termini di legge.

L'assegnazione del contributo viene comunicata, entro i termini fissati nel bando, al Presidente del Consorzio richiedente a mezzo di lettera raccomandata recante il provvedimento di assegnazione, l'importo riconosciuto e le modalità di erogazione dello stesso.

Il contributo del Comune, una volta concesso, non può variare in aumento per eventuali maggiori spese verificatesi rispetto alle previsioni iniziali.

I contributi economici vengono erogati con cadenza annuale, a fronte della presentazione di fatture o altri documenti contabili attestanti l'esecuzione dei lavori.

I contributi sotto forma di fornitura di materiali, noli e supporto tecnico amministrativo, predeterminati nel loro importo, saranno erogati compatibilmente con le esigenze manifestate dai Consorzi nella richiesta.

#### **ART. 14 – CONTROLLO DEI LAVORI**

I lavori effettuati dai Consorzi, relativi alle domande di contributo, devono essere eseguiti in conformità alle norme vigenti, tenuto conto delle indicazioni tecniche fornite dal competente Settore del Comune.

Facoltà del Comune eseguire delle verifiche in corso d'opera per mezzo dei propri organi tecnici.

#### **ART. 15 – INTERVENTI D'URGENZA PER EVENTI CALAMITOSI**

In caso d'interventi di carattere straordinario, riconducibili ad eventi calamitosi, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di provvedervi direttamente con interventi di urgenza o di somma urgenza previsti dagli articoli 175 e 176 del D.P.R. n° 207/2010, sostenendone la spesa per un importo pari al 20% (un quinto) del totale, rivalendosi sui consorziati per la restante quota.

#### **ART. 16 – RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA PRIVATA**

Il regolamento di gestione dei Consorzi disciplina nel dettaglio la modalità di contribuzione degli associati, in modo che, al netto del contributo a carico del Comune, l'importo soggetto a contribuzione risulti dalla somma di una quota fissa e di una quota mobile.

La quota fissa relativa alle spese tecniche e amministrative di funzionamento del Consorzio, dovrà essere uguale per tutti i consorziati.

La quota mobile dovrà essere determinata sulla base millesimale determinata per ogni Consorzio.

Ai fini del presente articolo, le proprietà degli utenti consorziati e i dati identificativi di ogni singolo utente devono essere iscritti in un apposito catasto consorziale, distinto per strade e tenuto secondo norme di dettaglio fissate dal regolamento di gestione.

#### **ART. 17 – POTERI DEL COMUNE SU STRADE VICINALI SOGGETTE AD USO PUBBLICO.**

I poteri ed i compiti che vengono esercitati dal Comune sulle strade vicinali soggette ad uso pubblico, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs.n°285/92, comprendono:

- l'espletamento dei servizi di vigilanza e polizia stradale, compresa l'emanazione di ordinanze;
- la garanzia della sicurezza e della fluidità della circolazione, tramite gestione e pulizia delle strade, dei fossi e di quant'altro fosse necessario nel caso di inadempienze da parte dei Consorzi, salvo rivalsa dei relativi oneri per la quota a carico degli stessi;
- rilascio di autorizzazioni e concessioni;
- controllo tecnico dell'efficienza delle strade e delle relative pertinenze

## **ART. 18 – LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE**

Nelle strade vicinali soggette ad uso pubblico la circolazione di determinati tipi di veicoli potrà essere vietata qualora il loro transito possa causare deterioramento per la sede stradale con conseguente compromissione della sicurezza del pubblico transito. Le suddette limitazioni saranno istituite ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs n° 285/92 e rese note tramite apposizione di segnaletica stradale a cura e spesa dell'Amministrazione comunale.

## **ART. 19 – AUTORIZZAZIONI IN DEROGA**

I proprietari di fondi limitrofi alle strade vicinali soggette ad uso pubblico, ovvero i soggetti che su detti fondi vantano diritti reali, qualora sulla stessa strada siano state istituite limitazioni alla circolazione veicolare di cui al precedente art.18 del presente Regolamento, possono richiedere l'autorizzazione al transito in deroga ai medesimi divieti o limitazioni.

Le richieste di cui sopra dovranno essere indirizzate al Settore Polizia Municipale, precisando i veicoli che dovranno transitare (marca, modello, targa, porta complessiva a pieno carico) nonché il tratto di strada da percorrere.

L'autorizzazione richiesta potrà essere rilasciata, previo parere tecnico favorevole del competente Settore del Comune, con validità pari a mesi 3 dalla data di rilascio, rinnovabile su richiesta dell'interessato, previa verifica dello stato di fatto della struttura stradale.

## **ART. 20 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO AUTORIZZATO**

Il soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione in deroga di cui al precedente art. 18 del presente Regolamento, è responsabile dei danni provocati alla struttura stradale a seguito del transito stesso.

Qualora si dovessero verificare danneggiamenti alla struttura stradale, il soggetto autorizzato al transito dovrà darne immediata comunicazione al Servizio di Polizia Municipale, provvedendo all'immediata segnalazione dell'eventuale pericolo determinatosi per la pubblica circolazione, fermo restando l'obbligo di provvedere a propria cura e spese al ripristino dello stato dei luoghi secondo le indicazioni che saranno impartite dal competente Settore tecnico del Comune.

Nel caso in cui gli eventuali danni arrecati alla sede stradale non siano tempestivamente comunicati al Servizio di Polizia Municipale da parte del soggetto autorizzato al transito, ovvero non vengono da questo ripristinati secondo le indicazioni del Settore tecnico del Comune, il Servizio di Polizia Municipale provvederà alle verbalizzazioni del caso, ai sensi del vigente codice della strada.

Olbia li